

Cass. pen. Sez. VI, 17/09/2020, n. 27292

Risponde del reato di cui all'art. 317 c.p., il medico ospedaliero che, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione dei pazienti, non si limiti a proporre a costoro di far ricorso al regime intramoenia ma, dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la loro salute di eseguire un esame, li avverta che tale esame può essere eseguito solo a pagamento, minacciando il rifiuto di eseguire l'accertamento.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/05/2020, n. 16508 (rv. 278962-02)

In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicché la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 29/10/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/01/2020, n. 14782 (rv. 278875-01)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata dalla vittima, non integra il delitto di tentata concussione, ma quello di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen., qualora difettino gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, nel formulare le sue richieste di denaro, prospettava alle vittime la convenienza del suo intervento "per rimettere in moto" le pratiche alla cui definizione i privati erano interessati, senza prospettare in alcun modo che, in caso di mancato accoglimento della sua proposta, avrebbe ostacolato la prosecuzione dell'iter amministrativo). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 04/04/2019).

Cass. pen. Sez. V, 17/01/2020, n. 15825

In tema di pene accessorie, per effetto della L. 9 gennaio 2019, n. 3, l'art. 317-bis, comma 1, seconda parte, c.p. ha subito una modifica peggiorativa per l'autore del reato, modifica che, per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, non può trovare ingresso nel caso in cui il reato sia stato commesso in data antecedente ad essa.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/11/2019, n. 5225 (rv. 278340-01)

Non integra una violazione del principio di correlazione la sentenza di condanna per il reato di corruzione emessa a fronte della originaria contestazione del delitto di concussione, in quanto le interrelazioni esistenti tra le due figure di reato rendono la riqualificazione in termini riduttivi del più grave reato di concussione una evenienza del tutto prevedibile per l'imputato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 27/11/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-08)

Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-12)

La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLOROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 25/09/2019, n. 44368

L'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, qualora costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2019, n. 44369 (rv. 277213-01)

In tema di prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di concussione, commesso prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora il fatto sia successivamente riqualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità, non richiedono i riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la condotta del dichiarante è penalmente irrilevante rispetto alla norma incriminatrice al tempo vigente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/02/2018).

Cass. pen. Sez. III Sent., 17/09/2019, n. 364 (rv. 278392-11)

In tema di indulto, nel caso di reato abituale, la cui consumazione sia cessata dopo la scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione, non può procedersi al riconoscimento del beneficio in modo frazionato, con riferimento cioè alla sola parte della condotta posta in essere nel periodo precedente. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 10/04/2018).

Cass. pen. Sez. III Sent., 17/09/2019, n. 364 (rv. 278392-06)

In tema di concussione, la costrizione che integra l'elemento oggettivo del reato può consistere in una minaccia idonea a coartare la volontà del privato portandolo a una prestazione indebita per il timore di un male antiggiuridico, e di tale processo causale volitivo e del conseguente stato psicologico di costrizione il giudice, anche ricorrendo a massime di esperienza, deve fornire logica ed adeguata motivazione anche tenendo conto della vulnerabilità della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto sufficiente, per configurare il reato, le "larvate minacce" compiute da operatori di polizia, presentatisi in divisa o con l'auto di servizio presso un luogo di esercizio della prostituzione, così inducendo le vittime a intrattenere con loro rapporti sessuali gratuiti). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 10/04/2018).

Cass. pen. Sez. feriale Sent., 08/08/2019, n. 38658 (rv. 277305-01)

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 31/10/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/04/2019, n. 4110 (rv. 278110-01)

In tema di concussione, la condotta di abuso costrittivo commessa dall'incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 non integra il reato neanche a seguito della modifica dell'art. 317 cod. pen. ad opera dell'art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha reinserito tale figura nel novero dei soggetti attivi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dei principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/11/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 13/03/2019, n. 28235

La volontà deviata di uno dei componenti dell'organo giudicante di natura collegiale, anche ove questi rivesta la posizione di Presidente, non vale a segnare con certezza il risultato favorevole per il soggetto preteso concusso, in tal senso rilevando la natura della prestazione da rendersi dal pubblico ufficiale e segnatamente l'evidenza, consegnata al naturale atteggiarsi dell'attività giurisdizionale e dei suoi esiti, per cui la vittoria di un giudizio per sentenza favorevole è fatto incerto ove la sua definizione consegua all'attività di un giudice collegiale ed il concussore si identifichi in uno solo dei suoi componenti. In ipotesi siffatte deve ritenersi configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 319 quater c.p., in luogo di quella di cui all'art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2019, n. 13411 (rv. 275463-05)

In tema di concussione, sussiste la qualifica di pubblico agente in capo al medico in servizio presso un ospedale pubblico anche qualora la condotta criminosa sia stata commessa, abusando della qualifica, nello svolgimento della libera professione ed all'interno del proprio studio privato. (Fattispecie in cui un ginecologo in servizio presso un ospedale pubblico determinava le persone offese, che gli richiedevano interventi di interruzione di gravidanza presso detta struttura, ad eseguirli illegalmente ed a pagamento presso il suo studio privato). (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 19/02/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2019, n. 13411 (rv. 275463-01)

Integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l'insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l'illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 19/02/2018).

Cass. pen. Sez. II Sent., 29/01/2019, n. 8462 (rv. 276321-01)

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i

punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la decisione del giudice d'appello che, riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. il fatto originariamente rubricato ai sensi dell'art. 317 cod. pen., aveva invocato il "giudicato progressivo" per escludere l'operatività della causa estintiva). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 28/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/01/2019, n. 6938 (rv. 275081-01)

In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi. (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/09/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/11/2018, n. 12203 (rv. 275294-01)

Integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l'esito sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di danaro, in quanto quest'ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente. (In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il reato di concussione anche in considerazione del fatto che, essendo la decisione collegiale e quindi non rimessa alla volontà del solo soggetto che prospetta l'esito sfavorevole, la minaccia è connotata da obiettiva incertezza circa l'effettivo verificarsi). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/03/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/11/2018, n. 11477 (rv. 275165-01)

In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di danaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).

Cons. Stato Sez. VI, 05/11/2018, n. 6232

L'annotazione nel casellario informatico su segnalazione della Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 38, 1° comma, lett. m ter), del D.Lgs. n. 163/2016 (applicabile *ratione temporis*) dell'impresa che, vittima dei reati di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione), aggravati ai sensi dell'art. 7 Del D.L. 13 maggio 1991, n.152, conv. InL. 12 luglio 1991, n. 203, non abbia denunciato le condotte di cui è stata vittima è illegittima ove l'autorità inquirente non abbia dato espressamente conto dell'insussistenza di circostanze esimenti. In tal caso, l'amministrazione tenutaria del casellario informatico dei contratti pubblici deve aprire un procedimento amministrativo e richiedere i necessari chiarimenti e integrazioni alla Procura della Repubblica.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/09/2018, n. 5457 (rv. 275029-03)

In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.

(Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/10/2017).

Cass. pen. Sez. II, 20/03/2018, n. 15792

Il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomi all'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo.

Cass. pen. Sez. VI, 15/02/2018, n. 11369

Il pubblico ufficiale, prospettando di non procedere al rilascio di un certificato dovuto, pretendendo a tali fini che la donna soggiaccia alle richieste a sfondo sessuale (nella specie, tollerasse di farsi toccare il seno), risponde del reato di tentata concussione avendo posto in essere un atto di minaccia qualificabile quale "abuso costrittivo", e non di tentata induzione indebita, atteso che la condotta della vittima, in quanto strettamente connessa alla propria libertà sessuale, non può in alcun modo formare oggetto di negoziazione.

Cass. pen. Sez. III Sent., 14/12/2017, n. 6741 (rv. 272099)

Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609 bis cod. pen., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319quater cod. pen., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (Fattispecie di atti sessuali commessi da un componente della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di extracomunitari richiedenti asilo politico). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 07/04/2017).

Cass. pen. Sez. III, 14/12/2017, n. 6741

E' escluso il concorso formale tra i delitti di violenza sessuale mediante costrizione della vittima e di induzione indebita, dal momento che la minore pressione morale che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 319-quaterc.p. rispetto alla fattispecie di concussione fa residuare un (qualche) margine operativo per la libertà di autodeterminazione del compartecipe, che rende la prestazione sessuale attendendosi di ottenere una qualche vantaggio.

Cass. pen. Sez. VI, 24/10/2017, n. 53334

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro od altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese del soggetto agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato.

Tribunale Firenze Sez. I, 25/09/2017

In tema di reati, sebbene la nozione di "costrizione" di cui all'art. 317 c.p. (che è la c.d. costrizione psichica relativa) coincida con quella della minaccia di cui all'art. 629 c.p., nel caso in cui un comportamento minatorio sia posto in essere da un pubblico ufficiale, al fine di capire quali siano i criteri che consentono di sussumere la fattispecie sotto l'art. 317 c.p. o sotto l'art. 629 aggravato dall'art. 61, comma 1, n. 9 c.p., occorre considerare che la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., nella sua forma costringitiva, necessita, per essere integrata, di un comportamento minatorio di tipo qualificato, nel senso che l'abuso di potere deve essere perpetrato dal pubblico ufficiale avvalendosi di un atto o un comportamento formalmente validi dell'ufficio pubblico in cui l'agente esercita la sua funzione, mentre la condotta dell'agente sarà di tipo meramente estorsivo, seppur aggravata dall'abuso di poteri ex art. 61, n. 9 c.p., laddove egli ponga in essere minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del

proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale ha unicamente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo.

Cass. pen. Sez. feriale Sent., 08/08/2017, n. 47602 (rv. 270817)

In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso non avesse ottenuto quanto richiesto). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 30/09/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/05/2017, n. 35901 (rv. 270547)

Nel delitto di concussione, rientra nell'abuso dei poteri da parte del soggetto agente anche l'atto che, pur formalmente legittimo, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui l'abuso è stato individuato nella minaccia di revoca di deleghe ad un assessore da parte del Sindaco). (Rigetia, App. Palermo, 27/05/2016).

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/04/2017, n. 29713 (rv. 270666)

La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto della legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, in tema di risarcimento del danno, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art.11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire). (Rigetia, App. Torino, 15/06/2016).

Corte d'Appello Roma Sez. III, 14/04/2017

Il reato di concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o più di frequente mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2017, n. 8512 (rv. 269427)

Configura un abuso della "qualità", necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi). (Annulla con rinvio, App. Salerno, 15/12/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/12/2016, n. 4113 (rv. 269736)

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale). (Annulla con rinvio, App. Messina, 22/04/2015).

Cass. pen. Sez. II Sent., 23/11/2016, n. 51334 (rv. 268915)

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (Rigetta, G.i.p. Trib. Udine, 19/05/2016).

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 53444

E' vittima di concussione, e non di truffa aggravata, la gestante costretta da un medico, mediante abuso della professione da parte di costui, a ricorrere illegalmente a pratiche di aborto a pagamento nello studio privato del reo, qualora ella abbia acconsentito a tali pratiche coattive in maniera consapevole.

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 1082

Il criterio del danno-vantaggio non sempre consente, se isolatamente considerato nella sua nettezza e nella sua staticità, di individuare il reale disvalore di vicende che occupano la cd. "zona grigia", ovvero casi collocati al confine tra la concussione e l'induzione indebita. Il detto

parametro, pertanto, deve essere opportunamente calibrato, all'esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina. Tanto è imposto dalla natura proteiforme di particolari situazioni, nelle quali l'extraneus, per effetto dell'abuso posto in essere dal pubblico agente, può contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire un indebito vantaggio ovvero, pur di fronte ad un apparente vantaggio, subisce comunque una coartazione. Ne deriva che, per scongiurare mere presunzioni od inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all'insieme dei dati di fatto disponibili.

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 53444

In tema di concussione e di differenza dalle fattispecie corruttive e dall'induzione indebita, non mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall'altrui pressione. Può accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito, prestando acquiescenza all'indebita richiesta del pubblico agente, un trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all'art. 54, comma 3, c.p., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione. (Nel caso di specie, la condotta costringitiva del ricorrente è stata desunta dalla radicale compressione della volontà negoziale della vittima, messa "con le spalle al muro", atteso che l'alternativa rispetto all'aborto illegale a titolo oneroso era quella di esporsi al rischio - palesato dal ricorrente - di un disvelamento dello stato di gravidanza conseguente compromissione del rapporto con il partner, di reazioni da parte dei parenti e/o di impossibilità di abortire nel termine legale di 90 giorni).

Cass. pen. Sez. III Sent., 19/10/2016, n. 52378 (rv. 269661)

I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziare la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché è differente anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen.,

è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Ancona, 03/03/2015).

Tribunale Taranto Sez. II, 10/08/2016

Le condotte di costrizione e induzione che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui agli artt. 319 quater e 317 c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012, non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità. In particolare la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, mentre l'induzione in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/05/2016, n. 27392 (rv. 267234)

In tema di reati contro la P.A., la disposizione di cui all'art. 360 cod. pen., che prevede la configurabilità del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica soggettiva pubblicistica, costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui tale qualifica deve sussistere al momento della commissione del reato, ne consegue che tale disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che l'agente inizi ad esercitare in un momento successivo. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 15/09/2015).

Corte d'Appello Roma Sez. III, 15/04/2016

In materia di concussione, la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito mentre, la nozione di abuso delle "qualità" postula una condotta che, prescindere dalle competenze proprie del soggetto attivo, sia strumentalizzato dalla posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato.

Cass. pen. Sez. VI, 07/04/2016, n. 19506

Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna nei confronti di due militari dell'Arma dei carabinieri per avere costretto alcuni cittadini cinesi, titolari di attività commerciali, alla dazione di somme di denaro variabili tra i 100 ed i 3.000 euro, per volta, la Corte di Cassazione - nel respingere la tesi difensiva secondo cui la

dazione del denaro sarebbe avvenuta per scelta degli esercenti e per osservate modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di voler conseguire il massimo guadagno con il minimo impiego di risorse, elargendo denaro alla vista di chi potesse loro nuocere -, ha affermato il principio secondo il quale corretta era stata la soluzione della Corte d'appello che aveva derubricato il fatto da concussione (art. 317 cod. pen.) ad induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), nella identità dell'abuso perpetrato dal pubblico ufficiale e della dazione o promessa indebita finalizzata al conseguimento, ad opera del primo, di denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/03/2016, n. 25677 (rv. 266966)

In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 cod. pen., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 14/01/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 15/03/2016, n. 18182

Integra il delitto previsto e punito dall'art. 319-quater c.p., e non anche la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che abusando della sua qualità di ispettore del lavoro, proponga al privato imprenditore il vantaggio costituito dall'omissione di controlli nei confronti delle imprese ad esso riconducibili, in cambio di incarichi professionali al figlio. La fattispecie di indebita induzione, invero, è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione, il quale, disponendo di ampi margini decisorii, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale; nella concussione, invece, la condotta del pubblico ufficiale, integrata da un abuso coattivo attuato mediante violenza o minaccia, limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità.

Tribunale Larino, 03/03/2016

In ragione della continuità normativa e dei principi che regolano la successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che tra il reato di concussione di cui all'art. 317 del Codice Penale e quello introdotto dalla legge del 6 novembre 2012 n.190 di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa non prendersi in considerazione l'apporto normativo in peius bensì la disciplina più favorevole laddove il comportamento assunto dal

pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio integri una condotta volta ad indurre taluno ad indebite utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/03/2016, n. 9429 (rv. 267277)

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (Inapplicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un militare della Guardia di Finanza, il quale aveva sistematicamente omesso di pagare consumazioni per sé e per familiari ed amici in alcuni esercizi commerciali, rimarcando la propria qualifica professionale ed alludendo a possibili controlli). (Rigetta, App. Bologna, 04/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 29/01/2016, n. 6659

Il delitto di concussione differisce dal delitto di induzione indebita non solo per la maggiore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dal soggetto qualificato, ma anche per la tipologia del danno prospettato, il quale si atteggia quale danno ingiusto nel delitto di concussione, laddove risulta conforme alle previsioni normative in quello di induzione indebita.

Cass. pen. Sez. VI, 04/12/2015, n. 4895

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento, è soggetta a limiti rigorosi, in considerazione della natura di tale procedimento speciale e dello scopo del controllo affidato al giudice. L'impugnabilità per erronea qualificazione del fatto, in particolare, deve essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea; di talché la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ovvero quando sussiste realmente la eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

(Nella specie il ricorso proposto dal prevenuto si pone al di fuori del campo della denunciata violazione di legge, con la conseguenza che l'impugnazione è inammissibile).

Cons. Stato Sez. IV Sent., 26/11/2015, n. 5364

Per un graduato della Guardia di Finanza, il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 317 e 476 c.p., è oggettivamente un fatto di particolare gravità, di per sé idoneo a giustificare la sospensione facoltativa dal servizio (Annulla la sentenza del T.a.r. Veneto, sez. I, n. 1474/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/11/2015, n. 48920 (rv. 265476)

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di "utilità", dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. (Fattispecie relativa ad un dirigente scolastico che, abusando dei suoi poteri, aveva tenuto una condotta discriminatoria e prevaricatrice nei confronti di un'insegnante al fine di costringerla a concedergli favori sessuali, senza riuscire nel suo intento per i reiterati dinieghi della persona offesa). (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 10/03/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 03/11/2015, n. 45468

Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebite per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/11/2015, n. 45468 (rv. 265453)

Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo. (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 17/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/09/2015, n. 50065 (rv. 265750)

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. con riguardo alla condotta di due dipendenti della Agenzia delle Entrate che, abusando della loro qualità di verificatori, avevano, nel corso di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale, dapprima prospettato al titolare l'applicazione di significative sanzioni economiche e, successivamente, sempre nell'ambito di una situazione di equilibrio tra le parti, lo avevano indotto a farsi promettere e consegnare una somma di denaro per omettere la trasmissione delle segnalazioni relative alla irregolarità riscontrare alle competenti autorità). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 10/10/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 17/09/2015, n. 49275

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., si differenzia da quello di concussione previsto dall'art. 317 c.p. in quanto la condotta persuasiva che lo caratterizza ha un valore condizionante più tenue rispetto a quella costringitiva tipica del secondo delitto.

Cass. pen. Sez. VI, 23/07/2015, n. 42607

Il criterio distintivo tra la concussione, di cui all'art. 317 c.p., e l'induzione indebita, di cui all'art. 319 quater c.p., va individuato nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento: nel primo caso è rappresentato dalla minaccia, anche implicita, da parte del pubblico ufficiale di un danno ingiusto nel secondo, invece, nella persuasione della persona offesa a dare o promettere qualcosa al fine di evitare un male peggiore

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/07/2015, n. 41317 (rv. 265005)

La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella seconda la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente qualificata in termini di concussione la condotta del consulente tecnico nominato dal giudice della esecuzione che, pur senza fare ricorso a plateali ed esplicite minacce, aveva posto la persona offesa di fronte alla alternativa di accettare la richiesta di denaro da lui

formulata oppure di subire il pregiudizio di non ottenere quanto a lui riconosciuto in una sentenza). (Rigetta, App. Roma, 02/05/2014).

Cass. pen. Sez. V Sent., 26/05/2015, n. 31733 (rv. 264768)

Il sequestro conservativo di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ., all'esecuzione del pignoramento, limiti richiamati dall'art. 316, primo comma, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame, per difetto di motivazione sui motivi di ricorso concernenti i limiti di sequestrabilità). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Agrigento, 12/03/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 14/05/2015, n. 34200

Non può contestarsi il reato di concussione, ma quello meno grave di millantato credito aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., nel caso in cui la richiesta di una somma di denaro alla persona offesa sia avanzata da un privato e non vi sia la prova che il pubblico funzionario ne sia consapevole e partecipe.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/05/2015, n. 32594 (rv. 264424)

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 - della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione). (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 01/04/2014).

Cass. pen. Sez. II Sent., 05/05/2015, n. 23019 (rv. 264278)

In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 16/07/2014).

Cass. pen. Sez. III, 25/03/2015, n. 27554

La violenza sessuale commessa dal P.U. mediante abuso di qualità o poteri concorre con il reato di concussione, purché ricorrano gli elementi costitutivi di quest'ultimo, non apparendo sufficiente, a tal fine, il generico esercizio di autorità o influenza del soggetto pubblico nei confronti del privato. Alla luce delle novità introdotte con L. n. 190 del 2012, è necessario, quindi, stabilire se tale condotta tipica sia stata di costrizione o d'induzione, con conseguente configurabilità del reato di concussione o di quello di "induzione indebita".

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2015, n. 22526 (rv. 263770)

I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal casi, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2015, n. 22526 (rv. 263769)

Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 cod. pen. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta formulata da un'Alta carica dello Stato nei confronti di un funzionario di Polizia che, pur se "impropria e scorretta", non risultava essere stata accompagnata da ulteriori comportamenti

positivi orientati a suggestionare, persuadere o convincere l'interlocutore). (Rigetta, App. Milano, 18/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 10/03/2015, n. 22526 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano

Pronunciandosi sulla nota vicenda che aveva visto quale protagonista l'ex Premier, accusato di concussione per aver indebitamente fatto pressioni su un funzionario di polizia per ottenere l'affidamento di una minore ad un consigliere comunale, spacciandola come nipote di un noto politico egiziano, la Corte di Cassazione, ha chiarito che non è la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a se interne, venga comunque ad avvertire uno stato di soggezione, ciò perché, ai fini dell'integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l'effettiva portata intimidatoria e costrittiva, idonea a ingenerare in lei il timore di un danno contra ius, in caso di mancata adesione alla richiesta d'indebito che gli viene rivolta.

Tribunale Bari Sez. II, 21/02/2015

Per l'integrazione del delitto di concussione di cui all'art. 317 del codice penale, la condotta del pubblico ufficiale deve estrinsecarsi in un'azione contraria al diritto che comporta una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario giacché questi non riceverà alcun vantaggio per sé ma sarà posto dinanzi all'alternativa di subire un danno ovvero di evitarlo mediante la dazione o la promessa di un'utilità indebita.

Cass. pen. Sez. VI, 18/02/2015, n. 10140

Per il rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza è essenziale che, a fronte di un fatto contestato come concussione e riqualificato nella sentenza di condanna come abuso di ufficio, il capo di imputazione individui specificamente la violazione di legge, la natura intenzionale della stessa, con riferimento allo specifico vantaggio o danno che costituisce la finalità della violazione, l'ulteriore ingiustizia derivatane (la c.d. doppia ingiustizia).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/02/2015, n. 10140 (rv. 262802)

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha

ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d'ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d'accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 323 cod. pen., dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 04/12/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2015, n. 8963 (rv. 262503)

In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 10/11/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2015, n. 8989 (rv. 262796)

Integra il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro, realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di millantato credito di un'assistente sociale, incaricata di redigere relazioni per la concessione di misure alternative alla detenzione, la quale, prospettando la possibilità di ottenere il predetto beneficio grazie all'interessamento di un amico poliziotto, in grado - dietro versamento di danaro - di influire sulle decisioni del Magistrato di sorveglianza, si era fatta consegnare una somma in contanti da un condannato destinatario di un ordine di carcerazione). (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 22/05/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 22/01/2015, n. 8625

Il delitto di indebita induzione si caratterizza, sul piano strutturale, per uno "scambio", sia pure non paritario, tra promesse e prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle pressioni induttive, e che caratterizza il fatto tipico rispetto alla concussione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2015, n. 8936 (rv. 262620)

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato

degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita). (Annulla con rinvio, App. Roma, 30/01/2014).

Cass. pen. Sez. II Sent., 02/12/2014, n. 5723 (rv. 262279)

In caso di successione di leggi penali nel tempo, all'individuazione della "lex mitior" deve procedersi attraverso una valutazione in concreto della pena da infliggere, senza però considerare gli effetti di quegli istituti, come l'indulto, che intervengono nella fase esecutiva e costituiscono, pertanto, un "posterius" rispetto al momento di determinazione della sanzione. (Fattispecie relativa ad una pluralità di fatti di concussione in continuazione, commessi tra l'aprile 2004 ed il giugno 2006, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che nell'individuazione sia della violazione più grave sia della "lex mitior" considerava irrilevante la circostanza che per taluni dei fatti avrebbe operato la riduzione per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006). (Rigetta, App. Torino, 09/05/2014).

Cass. pen. Sez. Unite, 27/11/2014, n. 6240

All'errore del giudice del merito nella applicazione della pena accessoria può porre rimedio il giudice dell'esecuzione, con qualche limite.

Cass. pen. Sez. VII Ord., 12/11/2014, n. 50482 (rv. 261199)

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la qualificazione come confisca "diretta" dell'ablazione disposta con sentenza di patteggiamento per i reati di concussione e peculato, di somma contante rinvenuta e sequestrata nella cassetta di sicurezza della figlia dell'imputato, ritenuta prestanome di quest'ultimo). (Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona, 19/04/2013).

Cass. pen. Sez. VII Ord., 12/11/2014, n. 50482 (rv. 261200)

L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo

dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta del direttore generale di un'agenzia territoriale di edilizia residenziale, il quale aveva richiesto ed ottenuto da alcuni imprenditori, legati da rapporti contrattuali con la predetta agenzia, versamenti di somme di danaro e acquisti di quadri, a prezzi maggiorati, presso la galleria d'arte gestita dalla moglie con la minaccia, in caso contrario, di interrompere detti rapporti o di ritardare i pagamenti). (Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona, 19/04/2013).

Cass. pen. Sez. VII Sent., 29/10/2014, n. 48787 (rv. 264478)

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Sanremo, 26/06/2013).

Cass. pen. Sez. II Sent., 09/10/2014, n. 46401 (rv. 261048)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione impugnata laddove ha ravvisato gli estremi della concussione per costrizione nella condotta del tecnico comunale, che pretendeva dal gestore di uno stabilimento balneare, in cambio di una rapida regolarizzazione degli abusi edilizi, il conferimento dell'incarico professionale allo studio legale dei figli, revocando il precedente difensore di fiducia). (Rigetta, App. Genova, 12/04/2013).

Tribunale Santa Maria Capua Vetere Sez. II, 08/10/2014

In tema di concussione, le condotte di costrizione e di induzione si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la datio o la promessa di utilità: in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, e si concreta in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo; l'induzione, invece, consiste in forme più moderate di pressione e si concretizza sotto forma di persuasione, suggestione e fraudolenza.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/09/2014, n. 6056 (rv. 262332)

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa, di arrestarlo o comunque di determinargli conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte presso un cantiere di un lavoratore irregolarmente occupato, ma deceduto per cause naturali, ed aveva poi condizionato il corso delle indagini in favore del soggetto minacciato). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 29/10/2012).

Cass. pen. Sez. feriale Sent., 04/09/2014, n. 45132 (rv. 260789)

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, nè in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talchè, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi. (Rigetta, Trib. Napoli, 17/04/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 15/07/2014, n. 47014

Ove dalle proposte rivolte dai pubblici ufficiali anche le presunte vittime finiscano per ricevere un indebito vantaggio, il fatto dev'essere qualificato non come concussione ma come induzione indebita, in quanto la vittima accetta la proposta del pubblico ufficiale non per evitare un male ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito. Nella vicenda alcuni ispettori della polizia municipale, ritenuti responsabili di una serie di episodi di concussione ai danni di negozianti ed esercenti, da cui ottenevano favori di vario genere in cambio di un più morbido trattamento nei loro confronti.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/07/2014, n. 47014 (rv. 261008)

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringente del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore

condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita la condotta di ispettori della polizia municipale che, prospettando ai relativi titolari il rischio di pagamento di sanzioni elevate ovvero di chiusura degli esercizi commerciali, in ragione di violazioni amministrative effettivamente riscontrate, avevano indotto i commercianti a fornire loro diverse utilità). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 25/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 13/06/2014, n. 25225

Si integra il delitto di concussione e non già di induzione indebita nella condotta dell'insegnante che minacci gli alunni di valutazioni insufficienti, ove non acquistino un libro di poesie, e, contestualmente, prometta la sufficienza a coloro che procedano all'acquisto.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2014, n. 39784 (rv. 260461)

In tema di pena accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis, uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod. pen., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero. (Annulla in parte con rinvio, Gip Trib. Ferrara, 30/10/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2014, n. 39089 (rv. 260794)

È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 19/06/2013).

Cass. pen. Sez. III Sent., 07/05/2014, n. 37839 (rv. 261750)

Integra il delitto di concussione, come modificato dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, la condotta di due militari che, dopo aver accompagnato di notte in caserma due prostitute "per controlli", ottengono dalle donne prestazioni sessuali in cambio dell'immediato rilascio,

prospettando loro - in caso contrario - il trattenimento fino al giorno successivo per il foto segnalamento. (Rigetta in parte, App. Milano, 20/09/2013).

Cass. pen. Sez. III Sent., 07/05/2014, n. 37839 (rv. 261751)

La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61 n.9 cod. pen. non è compatibile con i reati di concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto l'abuso dei poteri, che lo integra, configura anche elemento costitutivo dei delitti di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (Rigetta in parte, App. Milano, 20/09/2013).

Cass. pen. Sez. III, 07/05/2014, n. 37839

Integra il delitto di concussione aggravata, anziché quello di induzione indebita, la condotta di due carabinieri che ottengano prestazioni sessuali da due prostitute, dopo averle accompagnate in caserma per controlli, quale alternativa al loro trattenimento fino alla mattina successiva per procedere a fotosegnalamento. L'aggravante prevista dall'art. 61, n. 9, c.p., non è configurabile in relazione al delitto di concussione e di induzione indebita, in quanto nella condotta di abuso (sia coattivo che induttivo), contemplata dagli artt. 317 e 319-quater c.p., è già ricompresa la predetta aggravante.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/04/2014, n. 32246 (rv. 262075)

Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo, poiché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 19/12/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 11/04/2014, n. 32246

La configurazione del tentativo di induzione indebita a norma dell'art. 319-quater c.p., non implica la necessità dell'ulteriore requisito costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato. Sebbene tale elemento di natura extratestuale costituisca "il criterio di essenza" tipico della fattispecie induttiva, ovvero un elemento costitutivo imprescindibile e necessario nell'ottica della salvaguardia di una interpretazione del sistema di norme 317-319-quater c.p. costituzionalmente orientato che giustifichi la punibilità del privato, tale elemento tuttavia deve essere accertato solo nell'ipotesi di consumazione del reato di cui all' art. 319-quater c.p., e non anche nell'ipotesi di tentativo, in cui il privato, pur disponendo di un margine di autodeterminazione, ha mostrato comunque di resistere alle pressioni del pubblico ufficiale, non dando o non promettendo denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2014, n. 41110 (rv. 260369)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, e senza perseguire per sé alcun vantaggio indebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove ha ravvisato gli estremi del reato di concussione con riferimento alla condotta di alcuni amministratori comunali, membri della commissione per l'assetto del territorio, che avevano chiesto ed ottenuto somme di danaro ed altre utilità da alcuni soggetti interessati alla definizione di pratiche urbanistiche, prospettando loro - in caso contrario - una valutazione sfavorevole o il rinvio dell'esame in commissione, in un contesto operativo di totale arbitrarietà, da essi instaurato e gestito, nel quale la fissazione e trattazione dei procedimenti avveniva senza il rispetto di alcun criterio logico né cronologico, e spesso anche senza alcuna preventiva istruttoria da parte degli uffici tecnici del comune). (Rigetta in parte, App. Firenze, 11/01/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 10/04/2014, n. 41110

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/04/2014, n. 25255 (rv. 259973)

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la penale responsabilità di un insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l'attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo). (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 17/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/04/2014, n. 28978 (rv. 259823)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare la diversa fattispecie criminosa dell'induzione indebita la condotta dell'Ispettore Capo del Commissariato di P.S. che, esibendo il proprio tesserino di riconoscimento, induceva il titolare di un night club a non pretendere il pagamento di beni e servizi, realizzandosi un più tenue, seppur indebito, "condizionamento", in luogo della completa sopraffazione della altrui volontà). (Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 19/03/2012)

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 27/03/2014, n. 16208 (rv. 258654)

Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190). (Rigetta, App. Perugia, 28/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/03/2014, n. 32237 (rv. 260427)

In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di concussione con riferimento a pressioni esercitate dai vertici di un'Autorità Portuale nei confronti dei titolari di un'impresa partecipante ad una gara, indetta per la concessione di spazi demaniali, al fine di indurli a sottoscrivere un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, e di realizzare in tal modo gli interessi istituzionali dell'ente, legati alla ricerca di

una intesa calibrata sull'incremento dei traffici portuali in una prospettiva alla quale era estraneo il perseguimento dei personali utilità economiche). (Annulla senza rinvio, App. Genova, 14/03/2013).

Cass. pen. Sez. II Sent., 26/02/2014, n. 12736 (rv. 258623)

E configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Brescia, 08/10/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2014, n. 10604 (rv. 259896)

L'abuso della "qualità" da parte del pubblico ufficiale, che concorre ad integrare il reato di concussione, consiste in una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato, posta in essere indipendentemente dalle sue specifiche competenze. (Fattispecie relativa alla richiesta di danaro per un soggiorno all'estero, formulata da un primario ospedaliero al rappresentante di un'azienda di prodotti medicali prospettandogli la possibilità di sfruttare la propria posizione, per incidere negativamente sui rapporti commerciali in essere tra l'azienda e l'ospedale). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 04/12/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/02/2014, n. 48034 (rv. 261198)

L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta di un carabiniere che aveva chiesto - ed in un caso ottenuto - a due imprenditori agricoli il versamento di somme di danaro, asseritamente destinate ad aiutare il figlio malato di un collega, con la "minaccia tacita" che, in caso contrario, avrebbe assunto iniziative vessatorie nei confronti loro e delle rispettive aziende). (Dichiara inammissibile, App. Lecce s.d. Taranto, 21/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2014, n. 23004 (rv. 259951)

La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione (cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012) che da quella di induzione (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190) in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente ravvisato la sussistenza del reato di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. con riferimento alla richiesta di danaro formulata tramite intermediario da un funzionario comunale ad un avvocato, la cui nomina era stata in precedenza caldeggiata dallo stesso funzionario al soggetto privato interessato ad una pratica cui l'agente era preposto quale responsabile del procedimento, e motivata anche con l'esigenza di percepire una retribuzione per la prestazione di una attività di supporto a quella svolta dal professionista in relazione all' "iter" amministrativo). (Rigetta, App. Venezia, 18/10/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/01/2014, n. 37475 (rv. 260793)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione a reiterati pagamenti di piccole somme effettuati in favore di vari appartenenti alla Polizia di Stato - pur in assenza di esplicite richieste da parte di questi ultimi - da un imprenditore operante nel settore del trasporto di materiali al fine di evitare controlli pretestuosi ed assillanti dei propri mezzi, dopo che uno degli operanti, nel corso di un incontro, gli aveva fatto capire che "pagando qualcosa" avrebbe potuto rendere i controlli "meno pressanti"). (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 19/04/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/12/2013, n. 2305 (rv. 258655)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita

che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie relativa ad un imprenditore costretto, dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica di un piccolo comune, a nominare quale "direttore dei lavori" un soggetto a loro vicino - in realtà destinato a funzioni di mero collegamento tra l'impresa e l'amministrazione comunale - per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli). (Rigetta, App. Napoli, 05/11/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/11/2013, n. 49877 (rv. 258362)

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto al fine della riqualificazione giuridica di un fatto, già deciso con sentenza passata in giudicato, in applicazione di una normativa più favorevole sopravvenuta alla decisione di legittimità. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto per la riqualificazione del reato di concussione nella nuova ipotesi di indebita induzione a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen.). (Dichiara inammissibile, Cass., 08/11/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/11/2013, n. 5496 (rv. 259055)

Il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., è caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un indebito vantaggio per lo stesso, distinguendosi da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato a norma dell'art. 319 quater cod. pen. la condotta di un ispettore del lavoro dell'ASL che, nel corso di una verifica presso un autolavaggio, aveva prospettato al titolare dell'esercizio di "risolvere" i problemi derivanti dalle irregolarità riscontrate in cambio della dazione di denaro ed altre utilità). (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 13/12/2012).

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258473)

Sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Sussiste continuità normativa, in relazione alla posizione dell'imputato che rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, tra il delitto di concussione per costrizione, nella formulazione

anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 190/12 (illecito attualmente non previsto tra i delitti contro la pubblica amministrazione), ed i delitti di estorsione, violenza privata, violenza sessuale aggravati dall'abuso della qualità di cui all'art. 61, 1° comma, n. 9, c.p.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Sussiste continuità normativa, in relazione alla posizione dell'imputato che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, tra la formulazione anteriore e quella successiva all'entrata in vigore della l. 190/12, relativamente alla disposizione che sanziona il delitto di concussione per costrizione, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla norma previgente.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

L'abuso costringitivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610, 609-bis cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen.).

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258471)

Sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente fattispecie di concussione per costrizione ed il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Vi è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258472)

L'abuso costringitivo dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 sanzionato dall'art. 317 cod. pen., è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la P.A. ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'art. 317 cod. pen, con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare

in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso coattivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione; nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

La modalità coattiva rilevante nel delitto di concussione trova la sua genesi nell'abuso dei poteri o della qualità. E' il contenuto di tale abuso, che si concretizza nel prospettare alla vittima un danno ingiusto, a integrare la costrizione ed a porre il soggetto passivo in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato. Deve rimanere estraneo alla sfera psichica e alla spinta motivante dell'extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell'art. 317 c.p., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell'indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258476)

Sebbene l'art. 317-bis cod. pen., modificato dalla l. n. 190 del 2012, non prevede tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. (In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 190/12, gli elementi tipici del delitto di concussione sono rappresentati dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale (attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius) da cui deriva una grave limitazione (senza che sia del tutto annullata) della libertà di autodeterminazione della vittima, la quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posta di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, gli elementi caratterizzanti sono costituiti dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che si realizza quando, attraverso una condotta di persuasione, suggestione, inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione) o pressione morale, si raggiunga un condizionamento della libertà di autodeterminazione del destinatario di quelle condotte, di grado inferiore a quello conseguente ad un abuso di tipo costringitivo; la vittima, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, indotta a tale scelta dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Sussiste continuità normativa tra il delitto di concussione per induzione, previsto dalla disciplina previgente, e il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, ferma restando, per i

fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla norma attualmente vigente.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258474)

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258470)

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta). (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Il reato di cui all'art. 317 c.p. è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra jus, da cui deriva una grave limitazione, senza annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario.

Cass. pen. Sez. II Sent., 11/10/2013, n. 45970 (rv. 257754)

In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico). (Annulla con rinvio, App. Bari, 29/06/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/10/2013, n. 44720 (rv. 257265)

In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento oggettivo del reato, può consistere in una minaccia di un male indeterminato, purché idonea a coartare la volontà del privato che non deve essere necessariamente esplicita, potendosi anche desumere dal complessivo comportamento del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 317 cod. pen. in relazione al comportamento del sindaco di un comune che, ricevendo in ufficio persone in situazione di difficoltà, a fronte di richieste di natura economica il cui soddisfacimento era rimesso all'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non si era espresso in modo esplicito sulle stesse, ma aveva formulato "avances" sessuali immediatamente appagate). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 30/05/2013).

Corte d'Appello Torino Sez. III Sent., 25/06/2013

Il termine "costringe" dell'art. 317 c.p., modificato dalla legge n. 190 del 2012, significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o a lucro cessante. Rientra invece nell' induzione del nuovo e successivo art. 319-quater c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro od altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 28431 (rv. 255614)

Le condotte di costrizione e di induzione - che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l'induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nei confronti di un impiegato dell'agenzia delle entrate che, prospettando al titolare di un'attività commerciale la sottoposizione a controlli fiscali prolungati nel tempo, si era fatto consegnare una somma di denaro). (Rigetta, App. Catania, 28/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 28431 (rv. 255613)

Nel delitto di concussione, qualora dopo la promessa la vittima esegua anche l'effettiva dazione dell'utilità è in questo momento e nel luogo in cui essa avviene che si intende consumato il reato, anche ai fini dell'individuazione della competenza per territorio. (Rigetta, App. Catania, 28/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 12/06/2013, n. 28431

Commette il reato di concussione per costrizione previsto dall'art. 317 c.p., e non il meno grave reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dal successivo art. 319-quater c.p., il funzionario dell'Agenzia delle entrate che, esibendo ad un contribuente esercente attività di impresa, uno scritto anonimo denunciarne alcune sue inadempienze fiscali, gli prospetti gravi conseguenze sul piano tributario in esito ai controlli fiscali pluriennali che sarebbero stati avviati e portati avanti per anni ma che il funzionario stesso, in ragione della sua funzione e del suo potere, avrebbe potuto impedire in cambio di denaro.

Cass. pen. Sez. VI, 23/05/2013, n. 29338

L'art. 317 c.p., prima della riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, incriminava le condotte di "costrizione" e di "induzione", caratterizzate dal carattere indebito delle richiesta e dall'afferire questa ad abuso di qualità o potere del pubblico ufficiale. Successivamente, con la predetta legge n. 190, le due condotte hanno trovato collocazione in due distinti reati, previsti dall'art. 317 c.p. e dall'art. 319 quater c.p., relativo all'ipotesi di "induzione indebita". Orbene, quale che sia l'indicazione del contenuto da attribuire alle condotte di costrizione e di induzione, a seguito della loro separazione, deve comunque escludersi la sopravvenuta irrilevanza penale, per il pubblico ufficiale, di condotte che, prima, sarebbero state certamente sussumibili nell'originario art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338 (rv. 255615)

L'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, che ha scisso l'originaria fattispecie di concussione in due distinti reati, non ha comportato alcuna decriminalizzazione delle condotte in passato sussumibili nell'art. 317 cod. pen., lasciando, invece, al giudice il compito di definire, in via ermeneutica, quali condotte, sanzionate nella pregressa unica disposizione, siano oggi punite dall'una o dall'altra delle nuove norme. (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 11/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338 (rv. 255616)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui agli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'aver un funzionario comunale subordinato il rilascio di una concessione edilizia ad un soggetto che ne aveva titolo all'affidamento di alcuni lavori ad una ditta da lui indicata). (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 11/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 23/05/2013, n. 29338

In merito al reato di concussione, dopo le modifiche apportate con la legge n. 190 del 2012 che hanno implicato la separazione delle condotte di costrizione ed induzione in due nome, ovvero l'art. 317 c.p. e l'art. 319 quater c.p., prima punite esclusivamente dall'art. 317 c.p., deve evidenziarsi come, attualmente, il diverso trattamento sanzionatorio indica necessariamente nel diverso tasso di gravità delle due condotte l'essenziale elemento di discriminazione fra le due fattispecie delittuose. In tal senso, ciò che conta è il contenuto intrinseco di quanto si prospetta al soggetto passivo che non assecondi la volontà del pubblico agente. Di talché, assume efficacia discriminante il tipo di male prospettato dal pubblico ufficiale al cittadino. Ed infatti, il male può essere caratterizzato da un'ingiustizia oggettiva, oppure da un'ingiustizia solo percepita soggettivamente come tale ed è il caso in cui le conseguenze negative siano tuttavia conformi a previsioni di legge che vengano prospettate strumentalmente e con abuso della posizione dominante. Nel primo caso la vittima non ha alternative e si configura un abuso coattivo (art. 317 c.p.); nel secondo caso, la vittima ha comunque spazi di autonoma possibilità di determinazione orientati da una valutazione del rapporto costo/beneficio personale, sì da configurarsi l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 quater c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 21/05/2013, n. 30542

Ai fini dell'individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, è necessario avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito. Viceversa, nella concussione tale rapporto è caratterizzato dalla presenza di una volontà costringente od induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, che si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo onde evitare un pregiudizio maggiore.

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/05/2013, n. 26616 (rv. 255620)

A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012, integra il delitto di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, ponga la persona offesa di fronte all'alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto; sussiste, invece, la fattispecie di induzione indebita ove il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l'interessato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse concussione il comportamento di un finanziere che, dopo aver richiesto ad una prostituta extracomunitaria i documenti e prospettato possibili conseguenze negative connesse al suo status di straniera irregolare, aveva preteso una prestazione sessuale gratuita). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 03/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/05/2013, n. 20428 (rv. 255076)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per tentata concussione di un agente di polizia che, avendo mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo "per non crearle problemi"). (Rigetta, App. Bologna, 07 dicembre 2011).

Cass. pen. Sez. VI, 07/05/2013, n. 21701

La successione normativa tra il previgente testo dell'art. 317 c.p. e quello introdotto dalla legge n. 190 del 2012 e quello del nuovo autonomo art. 319-quater c.p., deve collocarsi all'interno del peculiare fenomeno di successione di leggi penali disciplinato dall'art. 2, comma 4, c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 07/05/2013, n. 21701

Stante quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012, l'art. 317 c.p. che, precedentemente alla riforma introdotta dalla citata normativa, considerava in alternativa di pari valenza le condotte della costrizione e dell'induzione a dare o promettere indebitamente a sé od a un terzo, con abuso della qualità o dei poteri, attualmente fa riferimento alla sola condotta della costrizione, essendo stata creata una nuova fattispecie per la condotta di induzione, prevista dall'art. 319-quater c.p. Ciò detto, si evidenzia come la nuova disciplina normativa non ha affatto implicato l'irrelevanza penale delle condotte previste dall'art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/05/2013, n. 21701 (rv. 255075)

La successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 cod. pen., quello introdotto dall'art. 1 comma 75 della l. n. 190 del 2012 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater cod. pen., si colloca all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. (Rigetta, App. Lecce, 12 luglio 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2013, n. 39010 (rv. 256596)

In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere lesa o posta in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. (Fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio). (Rigetta in parte, App. Lecce s.d.Taranto, 20/07/2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2013, n. 21975 (rv. 255325)

I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (come rispettivamente sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente nella concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio

diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato, laddove, invece, nella induzione, utilizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario, il quale accetta l'imposizione per conseguire un proprio vantaggio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per concussione commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in un'ipotesi in cui l'azione contestata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e induzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen). (Annulla con rinvio, App. Bologna, 14 luglio 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/03/2013, n. 35218 (rv. 256127)

In tema di concussione, va considerata indebita la somma pretesa da un pubblico ufficiale, attraverso una condotta obiettivamente antiggiuridica di natura costringitiva, anche se destinata, in gran parte, ad un fine lecito e/o a locupletare un pubblico ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nella condotta di un controllore di un treno regionale che, contestando irregolarità nei biglietti di viaggio ad alcuni passeggeri di nazionalità straniera, si faceva consegnare i loro documenti di identità e minacciava di non restituirglieli, se non avessero oblatto immediatamente la contravvenzione elevata, il cui importo era destinato all'amministrazione, con il riconoscimento, però, a lui di un aggio sulla somma riscossa). (Rigetta, App. Genova, 20/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/03/2013, n. 26285 (rv. 255371)

A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità. (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 30/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/03/2013, n. 26285 (rv. 255372)

Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario). (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 30/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2013, n. 28412 (rv. 255608)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la Corte di cassazione, qualora abbia riqualificato l'originaria contestazione di concussione in quella di indebita induzione, annulla parzialmente la sentenza di condanna, con rinvio al giudice di merito che, essendo limitato alla sola rideterminazione della pena, esclude il decorso ulteriore di termini di prescrizione. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 17/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2013, n. 28412 (rv. 255607)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 17/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 13047 (rv. 254466)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità prospettati, con comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi o sfavorevoli. (Nella specie, la Corte ha qualificato come induzione indebita, ex art. 319 quater cod. pen., la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una consistente somma di danaro). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 04/01/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11942 (rv. 254444)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa

illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 22/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11946 (rv. 255323)

Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 cod. pen. o di induzione ex art. 319 quater cod. pen. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). (Rigetia, App. Bologna, 03 maggio 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11942 (rv. 254445)

Integra il delitto di concussione la minaccia del pubblico ufficiale affinché un privato, per evitare un danno prospettato, commetta una truffa, promettendo di versare il relativo profitto al pubblico ufficiale medesimo. (Fattispecie nella quale un appartenente alla polizia di Stato, minacciando il titolare di poligono di tiro di non rinnovargli la convenzione per i tiri, faceva risultare per ogni esercitazione un numero di agenti superiore a quelli effettivamente impegnati e si faceva poi consegnare le somme per le esercitazioni mai effettuate). (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 22/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11944 (rv. 254446)

La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 06/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 21/02/2013, n. 18372

È punibile per il delitto di concussione, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012, il funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro, addetto alla formazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, il quale, nella sua veste di pubblico ufficiale, pretenda

denaro o prestazioni sessuali da persona appartenente a categoria protetta, al fine di scongiurare problemi che mettano a rischio l'assunzione finale della stessa.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/02/2013, n. 10891 (rv. 254443)

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. il pubblico ufficiale che, nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello "spatium deliberandi", idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità. (Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 09/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/02/2013, n. 18372 (rv. 254728)

Integra, anche dopo le modifiche intervenute da parte della legge n. 190 del 2012, il delitto di concussione il comportamento dell'impiegato provinciale del lavoro, addetto alla formazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, che prospetti ad un invalido civile, in termini subdolamente vaghi, gravi rischi e difficoltà di ottenere un lavoro quale appartenente ad una categoria protetta, laddove tale prospettiva sia accompagnata dalla pretesa di prestazioni sessuali quali compenso per il suo interessamento. (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 12 ottobre 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11808 (rv. 254442)

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. (Rigetta, Trib. Roma, 29/11/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11792 (rv. 254437)

La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario. (Conf. n. 12373/2013, Mariotti, n.m.). (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 05/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11794 (rv. 254440)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (Rigetta, App. Potenza, 05/04/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/02/2013, n. 27807 (rv. 255602)

In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale di modalità e forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse tentativo di concussione il comportamento di un agente di polizia che, recandosi in un'autocarrozzeria, operando un controllo amministrativo e prospettando al titolare il rischio di procedere a contestazioni di gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di un'autovettura di un suo conoscente che il carrozziere aveva trattenuto per una controversia con il proprietario). (Rigetta, App. Cagliari, 13/12/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/02/2013, n. 23954 (rv. 255370)

Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 cod. pen., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater cod. pen., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater cod. pen. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen.). (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 17/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 31957 (rv. 255597)

Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 cod. pen., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica,

a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater cod. pen., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater cod. pen. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 21/10/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 19190 (rv. 255074)

La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. in un caso in cui un consulente tecnico di ufficio in una causa civile per la determinazione dell'indennità di esproprio aveva contattato una parte processuale, prospettandole una supervalutazione del bene immobile come alternativa alla corretta valutazione, che avrebbe comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla differenza). (Annulla con rinvio, App. Roma, 24 ottobre 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 6578 (rv. 254544)

La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura la condotta di costrizione, che integra l'elemento oggettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012. (Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferimento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore di versare una somma di denaro, pari a cinquanta euro, per omettere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada, comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore). (Rigetta, App. Brescia, 10/11/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 21192 (rv. 255366)

Integra la condotta tipica del delitto di induzione indebita prevista dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, la coazione psicologica, non ricollegabile ad una minaccia, né esplicita né implicita, che derivi dal timore di un ritardo nell'emanazione di un atto discrezionale collegato ad un abuso della qualità di pubblico ufficiale consistente, in particolare, nella deviazione delle regole di correttezza proprie dell'esercizio della pubblica funzione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 04/02/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 25/01/2013, n. 31957

In seguito all'intervento della legge n. 190 del 2012, la quale ha operato uno sdoppiamento dell'originario art. 317 c.p. prevedendo due distinti reati - da un lato la concussione per costruzione, ex art. 317 c.p., e dall'altro l'induzione indebita, ex art. 319 quater c.p. - ai fini della qualificazione giuridica della condotta criminosa, diventa rilevante accertare se la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sia consistita in una costrizione, ovvero in una induzione.

Cass. pen. Sez. VI, 25/01/2013, n. 31957

Integra il delitto previsto e punito dall'art. 319 quater c.p., e non quello di cui all'art. 317, la condotta del pubblico ufficiale caratterizzata da un uso strumentale ed abusivo dei poteri, attraverso cui venga esercitata una pressione psicologica sui soggetti passivi, in tal modo convinti della opportunità di elargire denaro al pubblico ufficiale al fine di evitare le paventate conseguenze dannose, seppure non illegittime.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 21192 (rv. 255365)

L'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale. (Nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di condanna per concussione di un sindaco, svolgente attività professionale di progettista, cui un imprenditore si era rivolto, su consiglio di un proprio consulente di fiducia, affidandogli un incarico professionale per cercare, in tal modo, di ottenere lo sblocco di una pratica edilizia, sul presupposto che non vi fossero elementi a conferma dell'accordo fra il consulente ed il pubblico ufficiale). (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 04/02/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 31957 (rv. 255598)

La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato. (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 21/10/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/01/2013, n. 17593 (rv. 254622)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui agli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica, quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè nella conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'aver il pubblico ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare paventando il rischio di ritardi e/o difficoltà nell'esecuzione di lavori, richiedenti un preventivo assenso amministrativo). (Rigetta, App. Catanzaro, 07/10/2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 16154 (rv. 254539)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita). (Annulla in parte con rinvio, App. Messina, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 18968 (rv. 255072)

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da

un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepolture). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 07 ottobre 2011).

Cass. pen. Sez. VI, 11/01/2013, n. 16154

L'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando del potere o della qualità, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore, a dare o promettere a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/12/2012, n. 3093 (rv. 253947)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, legge n. 190 cit.), che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva. (Annulla con rinvio, App. Bari, 03/05/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 18/12/2012, n. 3093

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dalla legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando tenuto dal pubblico ufficiale o

dall'incaricato di pubblico servizio, in grado comunque di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/12/2012, n. 8695 (rv. 254114)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 16 gennaio 2012).

Cass. pen. Sez. VI, 04/12/2012, n. 8695

La induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. - introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012 - non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251

Il termine "costringe" di cui all'art. 317 c.p. modificato dalla legge n. 190 del 2012 significa che qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Rientra, invece, nell'induzione, ai sensi del successivo art. 319 quater c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole, salva la irretroattività della legge penale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 7495 (rv. 254020)

In tema di concussione, integra il requisito della costrizione - che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 - qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolve nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni). (Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 30/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251

A seguito della novella attuata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, integra la condotta di "costrizione", prevista dall'art. 317 c.p., qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolve nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale, costituito da danno emergente o da lucro cessante; integra invece la condotta di "induzione", contemplata dall'art. 319-quater c.p., la prospettazione, da parte dell'agente, di conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 7495

La condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, al fine di ricevere un pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità, integra la fattispecie incriminatrice di natura residuale di cui all'art. 319-quater c.p. e non anche quella contemplata dall'art. 317 c.p. (è induzione tutto ciò che non è costrizione). Trattasi, in realtà, pur sempre della prospettazione di un male, ma nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p. questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. La distinzione tra le due ipotesi delittuose, pertanto, non attiene alla intensità psicologica della pressione esercitata, bensì alla qualità di tale pressione, ovvero minaccia o meno in senso giuridico. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio della gravata pronuncia, al fine di stabilire, in seguito alla ius superveniens, se la condotta attribuita agli imputati debba ascriversi alla fattispecie della costrizione, ovvero della induzione, rispetto ai soggetti che danno o promettono denaro o altra utilità).

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251

Sussiste continuità normativa fra l'incriminazione prevista dal previgente art. 317 c.p. e quelle contenute nel medesimo art. 317 c.p., come modificato dalla legge n. 190 del 2012, e nell'art. 319-quater, comma 1, c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 7495

In seguito alla novella intervenuta sul testo dell'art. 317 c.p., l'espressione "costringe" deve intendersi comprensiva tanto della violenza assoluta, quanto di quella morale. Il termine, tuttavia, calato in un contesto in cui la costrizione deve, comunque, essere una condotta rientrante nel potere dell'agente, deve necessariamente restringere la sua portata semantica, in quanto è ben difficile immaginare che nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p. la costrizione possa configurarsi come violenza assoluta, o che l'uso non consentito della forza fisica non esuli dai poteri conferiti al soggetto, tanto che, se attuato, non integri reati di diversa natura da quelli propri del pubblico ufficiale. Nell'ambito operativo della menzionata norma, pertanto, resta certamente la violenza morale, la quale, per definizione, si manifesta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto, tale che non essendo consentito all'interprete operare una gerarchia tra le minacce, integra costrizione ex art. 317 c.p. qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale, costituito da danno emergente o da lucro cessante.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 3251 (rv. 253938)

L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'esclusione dal concetto di induzione di qualsiasi tipo di minaccia giustifichi sia il minor grave trattamento sanzionatorio rispetto alla concussione, sia la punizione di chi aderisce alla violazione della legge, ricevendone un suo tornaconto). (Annulla con rinvio, App. Roma, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 3251 (rv. 253936)

In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni). (Annulla con rinvio, App. Roma, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251

La condotta di "induzione", richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater, c.p., è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato,

che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'incaricato di un pubblico servizio.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251

Integra la "costrizione", di cui all'art. 317 c.p., qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 3251 (rv. 253935)

Sussiste continuità normativa fra l'incriminazione prevista dall'art. 317, cod. pen., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 75 della legge 6 novembre 2012 n. 190, e quelle contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater, comma primo, cod. pen, come introdotte dalla legge citata. (Annulla con rinvio, App. Roma 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/10/2012, n. 4158 (rv. 254492)

Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico ufficiale in cui esula ogni significato di costrizione o induzione nei confronti del privato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il "metus publicae potestatis" non è escluso dalla circostanza che il privato, dopo aver ricevuto una richiesta illecita, si sia rivolto alle forze di polizia, poiché la norma non richiede una particolare intensità del timore indotto). (Rigetta, App. Torino, 29 ottobre 2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/10/2012, n. 4158 (rv. 254491)

Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di istigazione alla corruzione, la condotta del pubblico ufficiale che formuli una proposta illecita astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione nella vittima, tale da convincerla della necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del soggetto passivo, il risultato non si produca. (In motivazione, la Corte ha osservato che il "metus publicae potestatis" non è escluso dalla circostanza che la parte lesa si sia rivolta alle forze di polizia, poiché la norma non richiede una particolare intensità dello stesso). (Rigetta, App. Torino, 29 ottobre 2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/10/2012, n. 1265 (rv. 254197)

Integra il delitto di concussione la condotta dell'agente di polizia stradale che, prospettando al conducente di un'autovettura, in sede di contestazione di un'infrazione al codice della strada, il possibile ritiro della patente, anche in assenza dei presupposti di fatto per applicare una tale sanzione, si fa consegnare una somma di denaro. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 25/10/2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/07/2012, n. 33920 (rv. 253202)

la possibilità, se remunerato, di favorirlo nel corso del colloquio cui la Commissione medesima deve procedere prima di valutare la sua domanda. (Dichiara inammissibile, Trib. Catania, 01 marzo 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2012, n. 33155 (rv. 253197)

Integra il delitto di concussione il costruttore il quale, nell'ambito della realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata, condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione da parte dell'acquirente avente i requisiti per essere inserito nelle apposite graduatorie di una somma maggiore rispetto a quella dovuta ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie o varianti con quest'ultimo concordate. (Annulla con rinvio, App. Bari, 20 giugno 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2012, n. 25702 (rv. 253115)

In tema di concussione, la circostanza che il soggetto passivo versi in una situazione di illiceità (in particolare, per avere costruito in difformità alla licenza edilizia) non comporta il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, quando la remunerazione al pubblico ufficiale non viene offerta per indurlo a fare qualcosa ma viene da questi richiesta con modalità tali da far comprendere che il pagamento è necessario per ottenere, nell'ambito delle attività che dipendono dal suo ruolo, una "protezione" ed un esito non pregiudizievole per gli interessi del privato. (Rigetta, App. Roma, 21/07/2011).

Corte d'Appello Napoli Sez. IV Sent., 04/06/2012

Non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale" qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/05/2012, n. 22301 (rv. 254055)

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio. (Fattispecie relativa ad una riqualificazione del fatto da concussione in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui l'imputato ha potuto validamente contestare per la prima volta tale decisione solo in sede di legittimità). (Rigettab, App. Torino, 12 dicembre 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2012, n. 20914 (rv. 252786)

In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale. (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 11/03/2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 18997 (rv. 252869)

Integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il "metus publicae potestatis" la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze dell'ordine per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. (Nella specie, quest'ultimo, militare dei Carabinieri, aveva richiesto alla vittima un'ingente somma di denaro, minacciando di rivelare alla moglie di averlo sospeso, durante il controllo, in compagnia di altra donna). (Rigettab in parte, App. Roma, 18/11/2010).

Cass. pen. Sez. VI, 02/04/2012, n. 35269

Ai fini della differenziazione della fattispecie di concussione da quella di corruzione propria, costituisce elemento decisivo il ricostruibile atteggiamento del pubblico ufficiale agente e del suo interlocutore privato e, dunque, del tipo di rapporto che si stabilisce tra i due. Mentre, invero, nella corruzione le rispettive volontà si incrociano su un piano sostanzialmente paritario, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria autorità ed il proprio potere funzionale per coartare o condizionare la volontà del soggetto, facendo capire a questi che non dispone di alternative ad una arrendevole adesione alle sue ingiuste richieste, così che lo stato volitivo del privato è scandito dalla sensazione di essere sottomesso alla predominante, e come tale percepita, volontà del pubblico ufficiale.

Cass. pen. Sez. VI, 02/04/2012, n. 35269

Il delitto di concussione ambientale non può intendersi ravvisabile nell'ipotesi in cui il privato iscrive il suo personale contegno nell'ambito di un sistema in cui il mercimonio delle funzioni pubbliche e la prassi di remunerazioni tangenziali siano costanti. In circostanze siffatte, invero, manca e si dissolve lo stato di soggezione del privato, che dal canto suo mira a garantirsi vantaggi illeciti avvalendosi dei meccanismi criminosi della prassi deviata, in tal modo rendendosi esso stesso protagonista del sistema illegale. Qualora, dunque, il rapporto illecito tra pubblico ufficiale e privato si sia sviluppato su un piano di sostanziale parità, l'episodio criminoso deve ricondursi nell'ambito della corruzione propria.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/03/2012, n. 36764 (rv. 253369)

Integra il delitto di concussione la condotta dell'ufficiale giudiziario che, abusando del suo potere, subordina il tempestivo e positivo espletamento degli adempimenti relativi a procedure esecutive al ricevimento di somme di denaro, con l'implicita prospettiva che, in caso contrario, le pratiche potrebbero subire notevoli ritardi o non avere esito positivo. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 24 novembre 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/01/2012, n. 3550 (rv. 251654)

Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna che, a fronte di una contestazione ben definita (nella specie, per i reati di concussione e omissione di atti d'ufficio), formuli una serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva incertezza nella ricostruzione del fatto storico, optando per quella più favorevole all'imputato, anziché concludere per una decisione di tipo assolutorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva riqualificato il fatto di concussione come reato di corruzione propria, ritenendolo avvinto dalla continuazione al reato di rifiuto di atti d'ufficio). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 17 gennaio 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/01/2012, n. 15946 (rv. 252582)

Integra il delitto di tentata concussione la condotta del veterinario di una ASL che, procedendo ad una ispezione di una mensa scolastica, tenta di indurre, anche paventando la possibilità di ulteriori futuri controlli, i dipendenti dell'istituto scolastico ad acquistare prodotti igienico sanitari, da usarsi nella mensa medesima, da una ditta intestata al figlio, con ciò integrandosi l'indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla sovrapposizione di una privata utilità nell'esercizio di pubbliche funzioni. (Annulla in parte senza rinvio, App. R. Calabria, 19/01/2010).

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 03/01/2012, n. 13

L'art. 5 l. n. 97/2001 (in tema procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva) stabilisce il principio per cui nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata soltanto a seguito di procedimento disciplinare. Si fa eccezione, unicamente, per le ipotesi di cui all'articolo 32 quinquies del codice penale, relativo ai casi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del medesimo c.p., i quali importano invece di per sé l'estinzione del rapporto di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/12/2011, n. 48764 (rv. 251570)

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, è irrilevante che il soggetto passivo sia costretto o indotto a procurare l'utilità indebita al pubblico ufficiale attraverso un "facere" o un "non facere". (Fattispecie in cui il titolare di un esercizio pubblico è stato costretto da un pubblico ufficiale ad esercitare il suo diritto di recesso, non assumendo come dipendente una lavoratrice in prova). (Annulla con rinvio, Trib. Bologna, 02 agosto 2011).

Corte d'Appello Napoli Sez. I, 31/10/2011

La concussione cosiddetta "ambientale" non è ravvisabile quando l'agente si inserisca all'interno di un sistema, nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della tangente siano costanti. In simile evenienza, infatti, viene a mancare completamente lo stato di soggezione ed il privato tende, invece, ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/09/2011, n. 38164 (rv. 250782)

Integra il delitto di concussione, e non quello di millantato credito aggravato ex art. 61, n. 9, cod. pen., la condotta posta in essere da un ispettore di polizia municipale addetto ad una sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica, il quale, abusando della propria qualità, induca taluni dei potenziali indagati nell'ambito di un procedimento penale per opere edilizie abusive a consegnargli delle somme di danaro per assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate ed evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 11 novembre 2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/06/2011, n. 34106 (rv. 250552)

Integra il tentativo di concussione per induzione la condotta dell'ufficiale giudiziario il quale, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vittima per eseguire un pignoramento mobiliare, solleciti la stessa a dargli o promettergli delle prestazioni sessuali prospettandole la possibilità

di una più favorevole valutazione dei beni da sottoporre all'esecuzione. (Rigetta, App. Catanzaro, 28/06/2010).

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III Sent., 11/05/2011, n. 925

Ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalle gare d'appalto i soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati ex artt. 317 e 629 c.p., non abbiano denunciato i fatti all'A.G. Tale circostanza deve emergere dagli indizi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell'imputato, e deve essere comunicata all'Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. Nel caso di specie, il bando di gara prevedeva, quanto agli obblighi dichiarativi, non già quello di rendere la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 citato, quanto un rinvio all'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999. La previsione di cui alla citata lett. m-ter), dell'art. 38, c. 1, costituisce la comminatoria di una sanzione da irrogarsi ai soggetti che abbiano omesso di denunciare i fatti cui la medesima disposizione fa riferimento. Pertanto, essa va inquadrata nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale, in materia di "ordine pubblico e sicurezza", ai sensi dell'art. 117, c. 2, Cost., più che in quella regionale in materia di lavori pubblici, con la conseguenza di una sua immediata applicazione anche in ambito regionale siciliano, pur in assenza di una espressa disciplina di recepimento. In ogni caso, ben può la lex specialis individuare cause di esclusione non previste dalla legislazione regionale, ma indicate nell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, costituendo tale scelta la ragionevole espressione del principio comunitario di "buona amministrazione", teso a far sì che la stazione appaltante individui privati contraenti affidabili.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/04/2011, n. 17303 (rv. 250066)

Integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il "metus publicae potestatis" la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. (Fattispecie in cui la denuncia del privato era stata presentata prima della consegna del denaro). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 11/02/2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/04/2011, n. 16335 (rv. 250045)

In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale" qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli

protagonista del sistema. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione del reato di corruzione nella condotta di un privato che aveva promesso all'impiegato di un ufficio anagrafe una somma di denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 10/07/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/04/2011, n. 26266 (rv. 250729)

In tema di reati contro la P.A., nel caso di una indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma terzo, cod. pen., in quanto difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. (Rigetta, App. Milano, 08/05/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/03/2011, n. 31341 (rv. 250533)

Sussiste il tentativo di concussione nell'ipotesi in cui l'atto di prevaricazione del pubblico ufficiale sia finalizzato al soddisfacimento di un proprio credito o del credito di terze persone. (Rigetta, App. Ancona, 08/01/2009).

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV Sent., 11/03/2011, n. 583

L'art. 38, comma 1, lett. m ter del D.lgs. n. 163/2006 stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti "di cui alla precedente lettera b)", ossia, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, "che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio".

Tribunale Milano Ord., 11/03/2011

La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato

e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato - pubblica amministrazione, occorrendo ai fini dell'integrazione del reato una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all'art. 317 c.p., ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/03/2011, n. 24015 (rv. 250085)

Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale" è comunque necessario che venga fornita la prova della consumazione da parte del pubblico ufficiale di uno specifico comportamento costringitivo od induttivo e della correlativa situazione di soggezione del privato. (Annulla senza rinvio, App. Caltanissetta, 30/10/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/02/2011, n. 10792 (rv. 249589)

Non integra il delitto di concussione, per difetto dell'induzione a dare o promettere una qualche "utilità", il pubblico ufficiale che costringa la persona offesa a tenere nei suoi confronti atteggiamenti "più garbati" sotto la minaccia di far effettuare accertamenti ispettivi presso l'ente di cui è presidente. (Rigetta, Gup Trib. Rovigo, 01/07/2010).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/02/2011, n. 8382 (rv. 249590)

L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come obbligatoria, delle cose che ne costituiscono il prezzo, atteso che la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è necessario presupposto. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 21/09/2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/02/2011, n. 27444 (rv. 250532)

In tema di concussione, l'avverbio "indebitamente" utilizzato nell'art. 317 cod. pen. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che integrasse il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto). (Rigetta, App. L'Aquila, 28/05/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2011, n. 14544 (rv. 250030)

Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale", deve ritenersi necessaria la realizzazione di uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo o induttivo da parte del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva ravvisato il tentativo di concussione nella condotta posta in essere dalla direttrice di una scuola infermieri, la quale avrebbe tentato di indurre un allievo a partecipare all'acquisto di regali che gli studenti periodicamente le facevano). (Annulla in p/senza rinvio, App. Lecce sez. dist. Taranto, 15/05/2008).

Tribunale Genova, 17/01/2011

Il reato di concussione non è escluso se l'iniziativa dell'accordo, in vista del compimento di uno o più atti difformi rispetto ai doveri d'ufficio dell'agente pubblico, sia presa dal soggetto passivo, purché la stessa iniziativa sia stata determinata dal timore di un danno derivante da un contegno commissivo od omissivo dell'agente pubblico, posto in essere abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Per contro, se il privato effettua la dazione di denaro o altra utilità per trarre vantaggio dall'abuso dell'agente pubblico, e non sussiste una situazione di timore, bensì un rapporto paritario tra i soggetti implicati, deve escludersi la configurabilità del delitto di concussione, ed è invece configurabile il delitto di corruzione (fattispecie relativa a prestazioni sessuali concesse da una detenuta al direttore del carcere al fine di usufruire del lavoro all'esterno, di cui all'art. 21, legge 26 luglio 1975, n. 354. In particolare, il Tribunale ha escluso il delitto di concussione - ed ha invece condannato il direttore del carcere per corruzione ex art. 319 c.p. - dopo aver accertato l'insussistenza di uno stato di soggezione da parte della detenuta, che, consapevole della prassi consolidata all'interno del carcere rispondente alla logica del "do ut des" - avrebbe acconsentito a tali rapporti sessuali proprio con la finalità di beneficiare del lavoro all'esterno, e quindi in un rapporto 'paritario' con il direttore del carcere).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2011, n. 25694 (rv. 250467)

Non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o di induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. annullata la sentenza della Corte di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una generalizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 09/02/2007).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2011, n. 25694 (rv. 250468)

Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concussione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, sì che l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima. (Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 09/02/2007).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/11/2010, n. 8894 (rv. 249652)

Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della P.A. e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale. (Fattispecie relativa all'induzione di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte di un funzionario comunale addetto al controllo della regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione da iscrivere al ruolo esattoriale). (Rigetta, App. Bologna, 10 luglio 2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/11/2010, n. 8894 (rv. 249653)

Integra il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre la vittima ad estinguere una posizione debitoria propria o di un terzo cui egli sia interessato. (Rigetta, App. Bologna, 10 luglio 2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/10/2010, n. 41360 (rv. 248750)

Il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 08 gennaio 2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/10/2010, n. 38650 (rv. 248522)

Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore. (Nel caso di specie è stato ravvisato il reato di concussione nella condotta di un funzionario dell'ufficio delle imposte dirette, che aveva indotto la vittima a consegnargli dei gioielli con la promessa della favorevole conclusione di una verifica fiscale in corso). (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 10/10/2007).

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I Sent., 04/10/2010, n. 5269

L'art. 38, c. 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (lett. inserita con la legge 15 luglio 2009, n. 94), si applica ai soggetti elencati alla lett. b), i quali devono essere esclusi dalle gare nel caso in cui non abbiano denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione (art. 317 c.p.) o estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Scopo della norma è dunque quello di escludere dagli appalti pubblici gli imprenditori onesti che non hanno avuto il coraggio di denunciare i fatti commessi in loro danno. In altre parole, la causa di esclusione opera con riferimento a imprenditori "puliti" che non hanno denunciato, pur non avendo nulla a che fare con la criminalità organizzata; l'ipotesi in questione, infatti, rimane assolutamente distante e distinta rispetto a tutte quelle forme di concorso o connivenza tra imprenditori e associazioni criminali. La rilevanza dell'omissione della denuncia di reati è di certo funzionale al contrasto del fenomeno criminale mafioso, ma mira a garantire la libera concorrenza e trasparenza nel settore dei pubblici appalti, considerando inaffidabile il contraente che non abbia denunciato le illecite richieste subite dalla criminalità organizzata. Del resto nei protocolli di legalità sottoscritti tra enti aggiudicatori e stazioni appaltanti è reso evidente come l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale sia funzionale a garantire la parità di trattamento e la trasparenza negli appalti pubblici.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/07/2010, n. 45034 (rv. 249031)

La fattispecie di concussione con abuso di poteri può essere realizzata in astratto anche mediante il compimento di un atto formalmente legittimo, ma qualora, in concreto, sia contestato di aver posto in essere un atto illecito, la circostanza costituisce un elemento essenziale della condotta incriminata che deve formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendo il giudice limitarsi, nel motivare la sentenza di condanna, ad invocare l'irrilevanza della natura dell'atto. (Annulla con rinvio, App. Venezia, 08/04/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/07/2010, n. 45034 (rv. 249030)

In tema di concussione, la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle medesime, mentre quella di abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato. (Annulla con rinvio, App. Venezia, 08/04/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/04/2010, n. 17234

Per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal

verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus publicae potestatis", bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare l'ipotesi di tentata concussione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/04/2010, n. 17234

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o a promettere denaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del metus publicae potestatis, bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore; ne consegue che qualora la persona offesa resista alla proposta non può parlarsi di inidoneità degli atti, né di desistenza, ma deve aversi riguardo alla adeguatezza della condotta rispetto al fine che l'imputato intendeva perseguire, potendosi configurare, in caso positivo, il tentativo di concussione (nella specie, la corte ha ritenuto la condotta dell'imputato - consistente nell'utilizzare il potere decisionale di stabilire il piano operatorio spettantegli in quanto direttore dell'unità operativa di cardiocirurgia per uno scopo diverso da quello per cui era stato investito, prospettando ai pazienti la possibilità, in alternativa all'intervento condotto in regime ospedaliero ordinario e gratuito, soggetto a lunghe liste di attesa, di un intervento intra moenia con possibilità di scegliere l'équipe chirurgica di propria fiducia dietro pagamento all'azienda di circa dodicimila euro - idonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti delle vittime dei due episodi contestati).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/04/2010, n. 17234 (rv. 247011)

Integra il reato di concussione la condotta del primario di un ente ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, le possibilità di un intervento "intra moenia" con scelta dell'equipe chirurgica di fiducia, ovvero di un intervento da lui personalmente condotto secondo il regime ospedaliero gratuito, li induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, facendo figurare, contrariamente al vero, che tale dazione di denaro costituiva un'iniziativa spontanea delle persone operate in favore di opere di beneficenza. (Rigetta in parte, App. Catania, 10 febbraio 2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/04/2010, n. 17234

L'induzione sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 317 c.p., sussiste anche in presenza di una sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio

pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di un bene fondamentale quale la salute.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/04/2010, n. 17234

Il "metus publicae potestatis" va ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall'inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale, pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/04/2010, n. 28110 (rv. 247773)

Le dichiarazioni assunte dalla persona offesa dal reato di concussione rimangono utilizzabili "erga alios" anche qualora il fatto sia stato successivamente riqualificato come corruzione impropria susseguente. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 12/05/2009).

Cass. pen. Sez. VI, 16/04/2010, n. 28110

Ai fini dell'integrazione del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., è necessario che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta che si atteggi quale vera e propria coazione psicologica che, pur in assenza di dirette manifestazioni esterne, induca o costringa taluno a remunerarlo. La configurabilità di siffatta condotta, comunque, non può essere subordinata alla semplice condizione di superiorità in cui il pubblico ufficiale possa trovarsi rispetto al privato, essendo invece necessario che il primo sia causa efficiente del comportamento del secondo. Nel caso in cui, quindi, come nella specie, non sia ravvisabile detto apporto diretto volto a porre in essere una precisa azione induttiva rispetto all'illecita remunerazione, ma, piuttosto, sia dato scorgere nella condotta del privato un profilo di insistenza e di libera determinazione circa la consegna di denaro, la figura criminosa che si integra è, più propriamente, quella della corruzione, a nulla rilevando il fatto che l'elargizione sia stata accettata senza alcuna rimostranza.

Cass. pen. Sez. I Ord., 15/04/2010, n. 16634 (rv. 247242)

Spetta al giudice dell'esecuzione, ove non vi abbia provveduto il giudice con la sentenza di condanna per un reato cui segue necessariamente l'interdizione dai pubblici uffici, l'applicazione di detta pena accessoria per una durata pari alla pena principale. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 13 novembre 2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/03/2010, n. 12819 (rv. 246691)

Nell'ipotesi in cui il sequestro preventivo sia funzionale alla confisca "per equivalente" e venga disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., può essere rapportato, in base al tenore testuale della norma, non al "profitto", ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo al reato di concussione). (Annulla senza rinvio, Trib. Frosinone, 25/06/2009).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/03/2010, n. 12508 (rv. 246731)

Il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di concussione e alla mancata determinazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca per equivalente del relativo profitto). (Annulla senza rinvio, Trib. Busto Arsizio, 04/11/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2010, n. 20118 (rv. 247330)

La violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolta ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare. (Fattispecie di derubricazione dell'originario reato di concussione in quello di truffa aggravata, in relazione alla condotta del primario di un reparto ospedaliero che aveva indotto il paziente, affetto da un tumore maligno, ad optare per un intervento chirurgico "intra moenia", prospettandogli falsamente tempi di attesa molto lunghi per la medesima operazione in regime mutualistico). (Rigetta, App. Torino, 22 settembre 2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/01/2010, n. 20792

Non commette il delitto di tentata concussione il direttore generale di un'Asl, il quale rimuova dai propri incarichi il presidente della commissione invalidi civili, per non avere quest'ultimo voluto rivedere, come invece reclamato dal direttore, la decisione negativa assunta dalla commissione in merito alla richiesta dello stato di grave invalidità presentata da un terzo.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/11/2009, n. 14174 (rv. 246721)

Ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato, può procedersi all'ablazione di beni diversi per il valore equivalente al solo prezzo del reato, ma solo qualora nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di danaro liquido. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Vicenza, 28/05/2009).

Tribunale Napoli, 27/10/2009

Sotto il profilo materiale, l'elemento essenziale del reato di concussione è l'abuso di potere, per effetto del quale la volontà del soggetto passivo si determina sotto l'influenza del cosiddetto "metus publicae potestatis", il quale deve consistere non nella generica posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale, ma bensì nel concreto abuso della veste pubblica, idoneo a far sì che l'indebita promessa o dazione da parte del privato sia collegata alla pressione a esso abuso connessa e alla correlata posizione non paritaria con il pubblico ufficiale e quindi, di soggezione nei suoi confronti in cui il privato si sia venuto a trovare.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/10/2009, n. 46514 (rv. 245335)

Il "metus publicae potestatis", elemento della fattispecie di concussione, deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno ovvero fuorviata dall'inganno, ma altresì qualora venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità. (Fattispecie relativa alla richiesta da parte del componente di una commissione ispettiva di un incarico di consulenza di cui prospettava al privato la necessità al fine della definizione della pratica ispettiva). (Rigetta, App. Catania, 20/04/2007).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/10/2009, n. 1998 (rv. 245807)

Integra il reato di concussione, e non quello di truffa aggravata, la condotta del primario di un ente ospedaliero, che prospettando al paziente, ricoverato per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l'eventualità di una lunga degenza in ospedale e la probabilità di subire l'intervento ad opera di un altro medico (a fronte dei tempi molto più brevi di una struttura sanitaria ove egli operi privatamente), lo induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, affinché proceda egli stesso alla relativa operazione chirurgica. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 30 ottobre 2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/09/2009, n. 40518 (rv. 245285)

Integra un'ipotesi di concussione tentata, e non consumata, l'abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale con induzione della vittima a promettergli la corresponsione di una somma di denaro, quando non vi sia stata da parte del soggetto passivo alcuna dazione, né una chiara ed

inequivoca promessa di denaro, ma solo un comportamento di non espresso rifiuto, ovvero l'allegazione di una indisponibilità finanziaria. (Fattispecie relativa a più richieste di rimborso spese asseritamente effettuate da un maresciallo dei carabinieri in favore del padre delle vittime, e derivanti da una trasferta eseguita per un colloquio a fini investigativi e dall'anticipazione di somme per una presunta attività corruttiva finalizzata ad ottenere il rinnovo di un passaporto). (Annulla in parte con rinvio, App. Perugia, 13 luglio 2007).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/07/2009, n. 34827 (rv. 244768)

Integra il delitto di millantato credito aggravato (artt. 346, 61, n. 9, cod. pen.) e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto integrati gli estremi sia del millantato credito che della concussione, in relazione ad una somma di denaro richiesta dal dipendente di un comune, con il pretesto di un suo interessamento finalizzato a comprare i favori di un componente la commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile). (Annulla con rinvio, App. Napoli, 09 giugno 2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/07/2009, n. 34828 (rv. 244769)

Non viola il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza la condanna per il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato rinviato a giudizio per concussione. (Annulla con rinvio, App. Roma, 09 maggio 2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/06/2009, n. 32369 (rv. 245192)

Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. (Fattispecie in tema di reato di concussione contestato a un infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale). (Rigetta in parte, App. Pinerolo, 18/11/2004).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/06/2009, n. 33491 (rv. 244682)

Non integra il delitto di concussione la promessa o il compimento di una prestazione, in forza di induzione o costrizione, che sia di esclusivo vantaggio per la P.A., salvo il caso in cui il pubblico ufficiale abbia agito anche per acquisire un indebito personale vantaggio. (Fattispecie relativa alla condanna di un ufficiale dei Carabinieri per le intimidazioni esercitate su un commerciante per ottenere una fornitura di mobili destinata all'arredamento del suo ufficio per un valore

superiore alla somma stanziata dall'Amministrazione al fine di dare maggiore prestigio ed autorità alla propria persona). (Rigetta, App. Bologna, 26 Ottobre 2006).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/05/2009, n. 30764 (rv. 244867)

Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico. (Fattispecie relativa a prestazioni sessuali richieste da un insegnante ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative interrogazioni). (Rigetta, App. Salerno, 31 Ottobre 2006).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/04/2009, n. 24272 (rv. 244364)

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la funzionaria di un'autorità portuale ha richiesto ad una serie di imprenditori, operanti a vario titolo presso la struttura portuale e come tali sottoposti ai poteri di controllo della predetta autorità, il versamento di contributi elettorali in favore di un partito). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 15 dicembre 2008).

